

Roma, 20 gennaio 2016



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro*

Prot. 37/0001048

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – esonero contributivo ex art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 – lavoratore percettore di trattamento pensionistico.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, concernente l'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015.

In particolare, l'istante chiede se il suddetto beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore percettore di trattamento pensionistico, con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. e dell'Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che l'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all'evidente scopo di incentivare la stabilità dell'occupazione, ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro che abbiano effettuato nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre dello stesso anno.

Ai sensi della disposizione in argomento, l'esonero può essere concesso solo nella misura in cui nei sei mesi precedenti all'assunzione il lavoratore non sia stato occupato presso altro datore di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il Legislatore ha escluso, inoltre, l'applicazione del beneficio con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché laddove nell'arco dei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della Legge in esame, il lavoratore assunto abbia avuto

rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro richiedente l'incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro.

Ciò premesso, al fine di fornire la soluzione al quesito avanzato, va evidenziato che la lettera dell'art. 1 comma 118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell'esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico.

Si ritiene pertanto che, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Danilo Papa)

**IF**

sc/adb